



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 27/03/2008

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

Servitù coattiva.

IL DIRIGENTE

- Premesso che con atto d'Intesa sottoscritto in data 5/8/04 tra rete ferroviaria italiana s.p.a. ed il Comune di Molfetta si concordava di procedere alla rimozione, spostamento e successivo parziale interrimento delle linee elettriche aeree a 150 KV, proprietà RFI, che attraversano i comparti di espansione e il quartiere individuato come lotto 10 e Comparto 18 dal P.R.G.C. a ridosso della linea ferroviaria;
- Per detti lavori l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono state effettuate nell'ambito di un procedimento unico mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7/8/90 n. 241 tenutasi in data 20/3/06 e 21/6/06;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 23/3/07 fu approvato il progetto esecutivo in oggetto indicato, la cui approvazione, essendo conclusione della Conferenza dei Servizi, costituisce variante al P.R.G.C. con apposizione del vincolo conformativo della proprietà mediante imposizione di servitù;
- Con nota prot.4452/2, pervenuta in data 30/5/07 a firma del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, l'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio della Regione Puglia esprimeva parere favorevole alla realizzazione delle opere in questione;
- Verificata la particolare urgenza nella occupazione dei suoli in quanto le opere da eseguire sono state già appaltate e consegnate dalla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. alla ditta esecutrice la quale deve portare a completamento le stesse nei termini contrattuali perentori di 240 giorni dalla consegna dei lavori avvenuta il 16 luglio 2007 e la determinazione urgente dell'indennità provvisoria;
- Dato atto che la stessa indennità di esproprio non è dovuta ai sensi dell'art.44, comma 5 del D.P.R. 327/01;
- Visto il D.P.R. 8/6/01 n.327 e l'articolo art. 52 octies D.Leg.vo 330;
- Vista la legge regionale n. 3/05;

DECRETA

A favore della Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. l'occupazione temporanea e la costituzione del diritto di servitù delle aree qui di seguito descritte, necessarie alla realizzazione delle opere consistenti nello spostamento di linea elettrica a 150 Kv in ambito del Comune di Molfetta e dell'interramento delle due linee elettriche aeree in ingresso nella sottostazione elettrica di Molfetta, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

a. Terreno distinto in catasto fg. 18 p.lla 929 - uliveto 3[^] - di mq. 3,30;

b. Terreno distinto in catasto fg. 18 p.lla 711 - uliveto 3[^] - di mq. 13; di proprietà del Sig. De Palma Santolo (n. Molfetta 15/2/1940) - Cod. Fisc. DPL STL 40B15 F284P.

Il presente decreto dispone il diritto di servitù delle summenzionate proprietà al Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito entro i successivi due anni dall'esecuzione della presente.

Della data di immissione in possesso dovrà essere data notizia allo scrivente che ne farà menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Il presente decreto deve essere pubblicato nel B.U.R. e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Trani, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell'ente espropriante.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Si invita la S.V. a voler far sapere allo scrivente, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, se condivide la determinazione urgente della indennità nella misura suindicata. In caso affermativo, vorrà far pervenire documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene per il pagamento della somma suindicata.

In caso contrario, codesta Ditta potrà designare un tecnico di propria fiducia ai fini della procedura ex art.21, d.P.R. 8/6/01 n.327 per la determinazione definitiva dell'indennità.

In caso di silenzio, l'indennità definitiva sarà determinata dalla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 che provvederà nel termine di trenta (30) giorni.

Molfetta, 14.11.07

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ing. Rocco Altomare